



Aree Protette Appennino Piemontese

Regione Piemonte
Ente di gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese
Bosio, Alessandria

DETERMINAZIONE N. 88

Bosio, 27 maggio 2016.

*di impegno di spesa
senza impegno di spesa*

Oggetto

Mancata autorizzazione alla richiesta di manifestazione da parte della Ducati Motors – Agriturismo “Pian della Castagna”, Bosio (AL) parzialmente riguardante il Parco naturale delle Capanne di Marcarolo.

Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”.

Visto lo Statuto dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo approvato con D.P.G.R. n. 1 del 8/1/2014.

Vista la Legge regionale 4 settembre 1996 n. 65 “Norme per l’utilizzo e la fruizione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo”.

Richiamato il Piano dell’Area del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 307-52921 del 10/12/2009.

Vista la richiesta di autorizzazione, pervenuta il 2/5/2016 (prot. APAP n. 540/2016), dall’Agriturismo “Pian della Castagna”, Bosio (AL), con la quale veniva richiesta l’autorizzazione all’effettuazione di una manifestazione con mezzi motorizzati da parte della Ducati Motors interessante parzialmente il Parco naturale delle Capanne di Marcarolo nella giornata del 29/5/2016.

Tenuto conto dell’Allegato Tecnico, redatto dal Funzionario Responsabile del Settore di Vigilanza, sig. Giacomo Gola (prot. APAP n. 565 del 6/5/2016), relativamente alla pratica in oggetto e allegato alla presente.

Dato atto che la suddetta istruttoria ha evidenziato che tale iniziativa contrasta con quanto stabilito dalla L.R. n. 65/1996 e dalla normativa regionale sui siti della Rete Natura 2000 (D.G.R. 7 aprile 2014, n. 54-7409 e successive modificazioni e integrazioni).

Vista la nota prot. APAP n. 567 del 9/5/2016, con la quale sono stati comunicati al richiedente i motivi ostativi ex art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i., evidenziando che, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l’istante ha il diritto di presentare per iscritto le osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Dato atto che nessuna osservazione è pervenuta all’Ente.

Tenuto conto delle motivazioni espresse nella suddetta richiesta.

Dato atto che ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto dell'Ente Parco è stato apposto il visto del Direttore dott. Andrea De Giovanni in ordine alla regolarità amministrativa.

IL DIRETTORE F.F.

Visti il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

Vista la L.R. n. 7/2001 e s.m.i. "Ordinamento contabile della Regione Piemonte".

Vista la L.R. n. 23/2008 e s.m.i. "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale".

Vista la deliberazione del Consiglio dell'Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo n. 28/2013 ad oggetto: "Attribuzione delle funzioni di Direttore dell'Ente Parco ai sensi dell'art. 58, comma 4 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i."

DETERMINA

di **non autorizzare** la Ducarti Motors-Agriturismo Pian della Castagna di Bosio (AL), all'effettuazione di una manifestazione con mezzi motorizzati all'interno del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo;

di rimandare per gli aspetti di dettaglio all'Allegato Tecnico citato in premessa e allegato alla presente;

di evidenziare che unitamente alle conclusioni del presente provvedimento si intendono interamente richiamate e applicate le Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte approvate con D.G.R. 7 aprile 2014, n. 54-7409 e successive modificazioni e integrazioni;

di evidenziare inoltre che le conclusioni del presente provvedimento sono determinate senza pregiudizio dei diritti di terzi e sotto l'osservanza, da parte dei richiedenti, delle vigenti norme di legge in materia di proprietà e legittimità dei beni oggetto di intervento;

di trasmettere inoltre copia della presente determinazione all'Agriturismo "Pian della Castagna", al Responsabile F.R.S.V. Giacomo Gola e al personale di vigilanza dell'Ente, per opportuna conoscenza;

di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio dell'Ente di gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese (www.areeprotetteappenninopiemontese.it), nonché nel sito istituzionale dell'Ente di gestione nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero di ricorso straordinario al capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

firmato in originale

**IL DIRETTORE F.F.
DOTT. ANDREA DE GIOVANNI**

*copia conforme all'originale
per uso amministrativo*

**IL DIRETTORE F.F.
DOTT. ANDREA DE GIOVANNI**

**IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
SIG.RA ANNARITA BENZO**

Bosio,

Allegato n. 1: richiesta Agriturismo Pian della Castagna (prot. APAP n. 540 del 2/5/2016).
Allegato n. 2: motivi ostativi (prot APAP n. 567 del 9/5/2016);
Allegato n. 3: Istruttoria Giacomo Gola (prot. APAP n. 565 del 6/5/2016).